



Giunta Regionale

Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali

Il Direttore Generale

Franco Rossi

Protocollo 15868

Data 27 APR. 2004

GD/gd

CIRCOLARE N. 7

RESPONSABILI
SERVIZI VETERINARI
AZIENDE UU.SS.LL.
REGIONE EMILIA ROMAGNA
LL.SS.

DIRETTORI GENERALI
AZIENDE UU.SS.LL.
REGIONE EMILIA ROMAGNA
LL.SS.

RESPONSABILI
DIPARTIMENTI SANITA' PUBBLICA
AZIENDE UU.SS.LL.
REGIONE EMILIA ROMAGNA
LL.SS.

MINISTERO DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE SANITA' PUBBLICA
VETERINARIA, ALIMENTI E NUTRIZIONE
UFFICIO VIII
LL.SS.

AI COMANDI CARABINIERI NAS DI
PARMA
BOLOGNA
LL.SS.

AGLI ASSESSORATI REGIONALI ALLA
SANITA'
LL.SS.

40127 Bologna - Viale Aldo Moro, 21
Tel. 051/6397161-2 Fax 051/6397056
e-mail: dgsan@regione.emilia-romagna.it

AGLI ASSESSORATI ALLA SANITA'
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E
BOLZANO
LL.SS.

ALL'ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA
REGIONE EMILIA ROMAGNA
SEDE

ALL' U.V.A.C. EMILIA ROMAGNA

ALLA POLIZIA STRADALE
DISTACCAMENTO EMILIA ROMAGNA

ALL' ASSOCIAZIONE TRASPORTATORI

LINEE GUIDA RIGUARDANTI LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE IL TRASPORTO (D.I.vo 532/92 modificato, Reg. CE 411/98)

PREMESSA

Alla crescente sensibilità per i temi relativi al benessere ed alla salute degli animali è corrisposta una maggior attenzione della normativa comunitaria riguardo alla protezione degli animali.

Fra i vari settori, quello del trasporto è sicuramente uno dei più controversi per quanto concerne il benessere degli animali, attualmente il D.I.vo 532/92 modificato dal Reg. CE 411/98 costituisce il vigente quadro legislativo. E' comunque al vaglio della Commissione Europea una Proposta di Regolamento del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che si ripropone il miglioramento del livello di benessere animale attraverso la creazione di nuovi strumenti legislativi e la realizzazione di una procedura di assistenza reciproca fra stati membri in caso di riscontro di irregolarità.

Tra le novità vi sarà una revisione della modulistica, l'individuazione di compiti e responsabilità definite per trasportatori, detentori, organizzatori, definizioni di procedure specifiche per rendere più efficaci i controlli, ridefinizione dei tempi di viaggio e delle densità di carico, abolizione dei punti di sosta, formazione obbligatoria e definita di tutto il personale addetto alla movimentazione degli animali.

L'Assessorato di questa Regione, ritiene comunque opportuno, con la presente circolare, fornire indicazioni ai Servizi Veterinari per uniformare le procedure relative all'esecuzione del controllo veterinario sui trasporti animali con particolare attenzione alla tutela del benessere animale, in attesa delle previste modifiche normative.

Normativa di riferimento

- Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 8 febbraio 1954
- Legge 12 aprile 1973 n. 222 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali
- Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532 “ Attuazione della direttiva 917628/CEE relativo alla protezione degli animali durante il trasporto

- Decreto legislativo 20 ottobre 1998 n. 388 “ Attuazione della direttiva 95/29/CE in materia di protezione degli animali durante il trasporto
- Regolamento (CE) N. 1255/97 del Consiglio del 25 giugno 1977 riguardante i criteri comunitari per i punti di sosta e che adotta il ruolino di marcia previsto dall'allegato della direttiva 91/628/CEE
- Regolamento (CE) N. 411/98 del Consiglio del 16 febbraio 1998 che stabilisce norme complementari relative alla protezione degli animali applicabili agli autoveicoli adibiti al trasporto di animali su percorsi di durata superiore alle 8 ore.
- Regolamento (CE) N. 615/98 della Commissione del 18 marzo 1998 recante modalità particolari di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per quanto riguarda il benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto, sostituito dal Regolamento (CE) N. 639/2003 della Commissione del 9 aprile 2003 recante modalità di applicazione ai sensi del Regolamento CE N. 1254/99 del Consiglio per quanto riguarda le norme in materia di benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto ai fini della concessione di restituzioni all'esportazione.

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' DI VIGILANZA PER LA TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE SUI TRASPORTI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA.

I Servizi Veterinari possono controllare:

- I mezzi di trasporto e gli animali al momento del loro arrivo ai luoghi di destinazione
- I mezzi di trasporto e gli animali nei mercati, nei luoghi di partenza nonché nei punti di sosta e di trasferimento

Inoltre controllano

- Le indicazioni riportate nei documenti di accompagnamento

Indicazione del programma Regionale è che i controlli vengano effettuati prioritariamente nei luoghi di destinazione e di partenza: si identificano nel macello e negli allevamenti i punti in cui possano essere meglio effettuate le attività di vigilanza per la protezione degli animali durante il trasporto oltre ad una attenta disamina dei documenti di accompagnamento.

Controllo dei mezzi di trasporto e degli animali durante il trasporto stradale

Al fine di tutelare il benessere degli animali sono invece da limitare i controlli durante il trasporto stradale, da effettuare solo su specifica segnalazione dei PIF, delle Forze dell'Ordine o in situazioni particolari individuate dai Servizi Veterinari delle AUSL. Prima di programmare interventi durante il trasporto dovrà essere individuato il destino di eventuali animali trasportati in maniera incompatibile con le norme di rispetto del benessere animale, chiarire a carico di chi sono eventuali costi delle operazioni di ricovero e governo degli animali e in caso di sofferenza quali siano i macelli dove effettuare la macellazione coatta.

I controlli durante il trasporto, quando è prevista l'interruzione del traffico, devono comunque essere sempre effettuati in collaborazione con la Polizia Stradale o altre Forze dell'Ordine.

Controlli in allevamento.

In concomitanza con le visite sanitarie legate alla compilazione del Mod.4, quando previsto, possono essere programmati i controlli legati alla tutela del benessere animale.

Indicativamente al momento del carico può essere controllato:

Trasportatore

- Ruolino di marcia (se previsto)
- Attestato di formazione specifica

Animali

- Stato di salute
- Periodo della gravidanza
- Età (cicatizzazione dell' ombelico)

- Densità di carico
- Separazione per specie, sesso, età
- Modalità di carico

Mezzi di trasporto

- Autorizzazione al trasporto
- Pavimentazioni e pareti
- Pulizia

Controlli in macello

In macello o negli allevamenti di destinazione può essere controllato:

Trasportatore

- Ruolino di marcia (se previsto)
- Attestato di formazione specifica

Animali

- Stato di salute
- Densità di carico
- Separazione per specie, sesso, età.
- Modalità di scarico

Mezzi di trasporto

- Autorizzazione al trasporto
- Pavimentazioni e pareti
- Corrispondenza delle caratteristiche del veicolo al Regolamento CE n 411/98 quando la durata del viaggio è superiore alle 8 ore

Controllo documentale

Dal controllo documentale è possibile ottenere direttamente o richiedere le seguenti informazioni:

- Dati anagrafici della Ditta Trasportatrice
- Iscrizione della Ditta in apposito registro presso l'azienda sanitaria competente
- Autorizzazione al trasporto dell'automezzo
- Verifica della registrazione del ruolino di marcia tramite il sistema TRACES

Attività di vigilanza programmate per l'anno 2004

In applicazione alle disposizioni stabilite dal D.L.vo 532/92 e successive modifiche si programmano per l'anno 2004 sul territorio della Regione Emilia-Romagna i seguenti interventi sui trasporti ricadenti nell'ambito di applicazione della citata norma, dovrà esistere documentazione scritta delle attività svolte; a titolo di esempio si allega la lista di controllo applicativa del D.L.vo 532/92 modificato e del Reg. CE 411/98.

1. Macello.

Si identifica nel macello il punto dove è possibile programmare con maggiore facilità le attività di controllo. Documentazione a carico del trasportatore, stato di benessere degli animali, caratteristiche del mezzo di trasporto e documentazione possono essere valutati senza incorrere nel rischio di aggravare l'eventuale stato di sofferenza degli animali, per questo si propone:

Il controllo nei macelli dei mezzi di trasporto, degli animali, della documentazione al momento del loro arrivo pari al 10% dei capi macellati, per ogni specie animale nel territorio di competenza del Servizio Veterinario della AUSL.

2. Allevamento al momento del carico

Il controllo in allevamento al momento del carico consente di impedire trasporti animali non conformi ma necessita di una precisa programmazione . Ad esempio è ipotizzabile effettuare i controlli in concomitanza con le visite sanitarie, quando previste, negli scambi comunitari, nei trasporti internazionali, si propone quindi:

Il controllo al momento del carico in allevamento di almeno 1% delle partite di capi in uscita, nel territorio di competenza del Servizio Veterinario della AUSL

3. Allevamento al momento dello scarico

Come al macello le attività di vigilanza in allevamento al momento dello scarico consentono il controllo della documentazione a carico del trasportatore, dello stato di benessere degli animali, delle caratteristiche del mezzo di trasporto e della documentazione senza incorrere nel rischio di aggravare l' eventuale stato di sofferenza degli animali, per questo si propone:

Il controllo di almeno il 5% delle partite introdotte, per specie animale, con trasporti superiori alle 8 ore, nel territorio di competenza del Servizio Veterinario della AUSL.

4. Punti di sosta

I punti di sosta, quando presenti , sono sicuramente un momento di possibile criticità nella tutela del benessere animale, per questo, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento CE n. 1255/97, si propone:

Il controllo di tutte le partite di animali che transitano nei punti di sosta del territorio regionale

5. Mercati

La tutela del benessere animale fa parte delle previste attività di vigilanza nei mercati bestiame per questo si propone:

Il controllo del 30 % dei capi commercializzati nel territorio di competenza del Servizio Veterinario della AUSL

6. Controllo documentale

La conoscenza della normativa e delle caratteristiche produttive e zootecniche del territorio consentono nel controllo della documentazione la possibilità di riscontrare eventuali anomalie già nel controllo cartaceo in ufficio, offrendo la raccolta di importanti informazioni con poco impegno di personale, per questo si propone :

Il controllo documentale del 10 % dei trasporti effettuati nel territorio di competenza del Servizio Veterinario della AUSL

Formazione

L'attestazione dell'Azienda USL per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto come prevista dal comma 2 dell' Art. 5 della 532/92 deve almeno prevedere un colloquio con il Veterinario Ufficiale tale da valutare le seguenti conoscenze:

- Normativa relativa al benessere nei trasporti in particolare D.L.vo 532/92 modificato e del Reg. CE 411/98.
- Fisiologia animale ed in particolare fabbisogno di acqua e alimenti, comportamento animale e concetto di stress
- Aspetti pratici della conduzione e trattamento degli animali
- Impatto del modo di guidare i veicoli sul benessere degli animali trasportati e sulla qualità della carne
- Cure di emergenza agli animali

Nuovo modello Comunitario per la raccolta dati relativi al benessere nei trasporti

Il nuovo modello per la raccolta dei dati relativi al benessere nei trasporti (allegato 1) inviato dalla Commissione nel Dicembre 2003 è disponibile in lingua inglese ed in formato elettronico nel sito internet:

[http://www.europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/index_en.htm]

Deve essere utilizzato dai Servizi Veterinari per fornire i dati relativi al numero ed alla tipologia dei controlli effettuati durante l'anno nell'ambito de territorio di propria competenza.

Il documento è composto da due tabelle che si interfacciano fra loro:

Nella prima tabella devono essere riportati i dati riassuntivi dell'attività svolta dal personale dell'ASL competente

La seconda tabella (che nella versione inglese Excel si aggiorna in automatico) indica le percentuali dei totali delle singole voci costituenti la prima tabella.

Tale modello diviene parte integrante del SISVET per ogni servizio e dovrà essere inviato ai Servizi Veterinari Regionali entro il 31 di marzo di ogni anno.

Franco Rossi

PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE IL TRASPORTO

(D.l.vo. 532/92 modificato, Reg. CE 411/98)

LISTA DI CONTROLLO

Trasporto di solipedi, bovini, ovi-caprini e suini

Certificato sanitario n. del..... Rilasciato da (Paese)

(Quadro da compilare nel caso in cui al "verbale di controllo" non vengano allegati il certificato sanitario ed il ruolino di marcia degli animali ovvero il modello fornito con nota n. 600.10/24495/A-5/9552 dell'11 giugno 2001)

Data del controllo: Luogo del controllo:

Tipo di mezzo di trasporto: Codice di identificazione del mezzo:

Specie animale: Numero di animali: Paese di provenienza:

REQUISITI APPLICABILI A TUTTI I TIPI DI TRASPORTO		Conforme	Non conforme	Non verificato (o non attinente)
	Trasportatore			
	<ul style="list-style-type: none">Il trasportatore non deve trasportare, ne' far trasportare, animali in condizioni tali da poterli esporre a <u>lesioni o a sofferenze inutili</u> (art. "5.1.c" del d.l.vo 532/92 modificato).			
	<ul style="list-style-type: none">Il trasportatore e' in possesso di un <u>ruolino di marcia regolarmente compilato</u> e conforme al modello previsto dal Regolamento CE 1255/97 (art. "5.3.a" del d.l.vo 532/92 modificato);Il trasportatore e' in possesso dell'<u>autorizzazione al trasporto di animali</u> prevista dall'art 5,1,b del d.l.vo 532/92 modificato.			
	Idoneita' degli animali al trasporto			
	Non sono idonei al trasporto gli animali: <ul style="list-style-type: none">- <u>malati o feriti</u> (ad eccezione dei lievemente malati o feriti per i quali il viaggio non sia causa di sofferenze inutili) (art. 3, comma 1, lettera b del d.l.vo 532/92 modificato);- <u>gravidi che devono figliare</u> durante il trasporto;- che <u>hanno figliato</u> nel corso delle quarantotto ore precedenti;- <u>appena nati</u> il cui ombelico non sia del tutto cicatrizzato. (Punto1)			

	Idoneita' dei mezzi di trasporto e contenitori	Conf.	Non conf.	Non v./a.
	I mezzi di trasporto e i contenitori devono essere <u>muniti di chiusura</u> perché gli animali non possano fuggire (Punto 2.c)			
	Il <u>pavimento</u> dei mezzi di trasporto o dei contenitori deve essere: <ul style="list-style-type: none"> - abbastanza <u>solido</u> da resistere al peso degli animali; - <u>non sdruciolevole</u>; - se munito di interstizi o perforazioni, <u>senza gibbosità</u> che possano causare ferite agli animali; - ricoperto da <u>strame</u> sufficiente ad assorbire gli escrementi, a meno che lo strame possa essere sostituito da altro materiale che presenti almeno vantaggi analoghi <u>ovvero</u> gli escrementi siano <u>regolarmente rimossi</u>. (Punto 5) 			
	I mezzi di trasporto e i contenitori devono essere costruiti in modo da <u>proteggere gli animali dalle intemperie</u> e da forti variazioni climatiche. (Punto 2.b)			
	La <u>ventilazione e la cubatura d'aria</u> devono essere adeguate. Occorre prevedere uno <u>spazio libero sufficiente</u> per consentire un'aerazione appropriata <u>al di sopra degli animali</u> quando essi si trovano naturalmente in posizione eretta (Punto 2.b)			
	I <u>contenitori</u> utilizzati per il trasporto devono: <ul style="list-style-type: none"> - essere muniti di un <u>contrassegno</u> che indichi la presenza di animali vivi; - essere muniti di un <u>segnale indicante la posizione</u> in cui gli stessi si trovano; - <u>consentire l'ispezione</u> e la cura degli animali; - essere disposti in modo da <u>non ostacolare la circolazione dell'aria</u>; - durante il trasporto, sempre essere mantenuti in <u>posizione verticale</u>; - non essere esposti a <u>scosse o urti</u> violenti. (Punto 2.c) 			
	Alloggiamento degli animali			
	Gli animali devono essere caricati su <u>mezzi di trasporto puliti</u> ed eventualmente disinfettati. I <u>cadaveri, il letame e gli escrementi</u> devono essere rimossi il più presto possibile. (Punto 8)			
	La densita' di carico degli animali deve essere conforme ai dati fissati nel capitolo VI dell'allegato del d.l.vo 532/92 e successive modifiche. (art. 3, comma 1, lettera a-bis del d.l. 532/92 modificato).			
	Gli animali devono avere: <ul style="list-style-type: none"> - <u>spazio sufficiente</u> per restare eretti nella loro <u>posizione naturale</u>; - all'occorrenza, di <u>barriere</u> che li proteggano dai movimenti dei mezzi di trasporto; - la <u>possibilità di coricarsi</u>, tranne nel caso in cui condizioni particolari di protezione degli animali esigano il contrario. (Punto 2.a) 			

	<p>Devono essere <u>separati</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli animali di <u>specie diverse</u> trasportati in uno stesso veicolo; - gli animali di <u>età diverse</u> caricati nello stesso veicolo (questa restrizione non si applica alle femmine che viaggiano con i loro piccoli nel periodo dell'allattamento); - i <u>maschi adulti non castrati</u> dalle femmine; - i <u>verri</u> destinati alla riproduzione l'uno dall'altro; - <u>gli stalloni</u> l'uno all'altro. <p>Inoltre si devono prevedere misure particolari per gli <u>animali reciprocamente ostili</u> per natura. (Punto 3.a) (Queste disposizioni si applicano soltanto se gli animali non sono stati allevati in gruppi compatibili o se non sono stati abituati gli uni agli altri.) (Punto 3.a)</p>			
	Alloggiamento degli animali.	Conf.	Non conf.	Non v./a.
	<p>Quando gli animali sono legati, <u>le corde o i lacci</u> devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - essere <u>resistenti</u>; - essere sufficientemente <u>lunghi</u>; - consentire agli animali, ove occorra, <u>di coricarsi, nutrirsi ed abbeverarsi</u> evitando ogni rischio di strangolamento o ferite. <p>Gli animali non devono essere legati per le corna o con un anello nasale. (Punto 2.f)</p>			
	<p>I <u>solipedi</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - devono essere muniti di una <u>cavezza</u> (tale disposizione non si applica obbligatoriamente ai puledri non domati, né agli animali trasportati in recinti individuali); (Punto 2.e) - devono essere trasportati in <u>stalli o recinti individuali</u>. Tuttavia essi possono essere trasportati <u>in gruppi</u> a condizione che gli <u>animali reciprocamente ostili</u> non siano trasportati insieme o, se trasportati in gruppo, abbiano gli zoccoli posteriori non ferrati; (Punto 2.g) - <u>non debbono essere trasportati in veicoli a più livelli</u>. (Punto 2.h) 			
	<p>Durante il trasporto, gli animali devono poter <u>riposare</u>, essere <u>abbeverati</u> e ricevere <u>un'alimentazione</u> adeguata, agli <u>intervalli</u> di cui al capitolo VII. (Punto 2.d)</p>			
	<p>Nei compartimenti nei quali sono trasportati animali, <u>non devono essere caricate merci</u> che possano nuocere al benessere dei medesimi. (Punto 3.b)</p>			
	Carico e scarico degli animali			
	<p>Per caricare e scaricare gli animali si devono utilizzare apposite attrezzature, come <u>ponti, rampe o passerelle</u>, le quali devono avere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un <u>pavimento non sdruciolevole</u>; - se necessario, una <u>protezione laterale</u>. <p>Gli animali non devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mantenuti in <u>sospensione</u> con mezzi meccanici; - <u>sollevati o tirati</u> per la testa, le corna, le zampe, la coda o il vello. <p>È inoltre opportuno <u>evitare</u> quanto più possibile l'utilizzazione di apparecchi a <u>scarica elettrica</u>. (Punto 4)</p>			

	Personale al seguito degli animali			
	<p>1) Gli animali devono essere accompagnati (il trasportatore o il conducente del mezzo può assumersi il compito di guardiano);</p> <p>2) <u>oppure, devono trasportati in contenitori sicuri</u>, adeguatamente aerati e, se del caso, forniti di cibo e acqua, in recipienti erogatori muniti di dispositivi che ne impediscano la fuoriuscita, in quantità sufficiente per un viaggio di durata doppia rispetto a quella del viaggio previsto;</p> <p>3) <u>oppure, il mittente deve aver incaricato un proprio mandatario</u> di accudire agli animali nei punti di sosta appropriati. (Punto 6)</p> <p>La persona al seguito del trasporto e' in <u>possesso di una formazione specifica</u> per poter prestare le cure adeguate agli animali, attestata dalla A.S.L. che ha rilasciato l'autorizzazione al trasportatore (art. "5.2" del d.l.vo 532/92 modificato).</p>			
	<p>Il <u>guardiano o il mandatario del mittente</u> deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>accudire</u> agli animali, abbeverarli, nutrirli; - se del caso, <u>mungerli</u>. (le mucche in lattazione devono essere munte ad intervalli di circa dodici ore e comunque non superiori a quindici ore); - avere a propria disposizione, se necessario, un adeguato <u>mezzo di illuminazione</u>. (punto 7) 			
REQUISITI SUPPLEMENTARI APPLICABILI AL TRASPORTO FERROVIARIO		Conforme	Non conforme	Non verific./att.
	<p><u>I vagoni ferroviari</u> utilizzati per il trasporto degli animali devono (Punto 9):</p> <ul style="list-style-type: none"> - essere muniti di un <u>contrassegno</u> che indichi la presenza di animali vivi (salvo quando gli animali sono trasportati in contenitori); - essere <u>coperti</u>; - avere le pareti interne di <u>legno</u> o di ogni altro <u>materiale adeguato</u>, prive di gibbosità; - avere le pareti interne munite di <u>anelli o sbarre</u>, situati ad un'altezza conveniente, ai quali possano essere legati gli animali; - essere muniti di <u>aperture per l'aerazione</u> sufficientemente larghe o disporre di un adeguato sistema di aerazione, anche a bassa velocità; - essere in grado di <u>viaggiare ad alta velocità</u>. <p>Devono essere prese tutte le precauzioni per <u>evitare gli urti violenti</u> dei vagoni al momento della formazione dei treni e durante ogni altra manovra. (Punto 13)</p>			
	<p><u>Alloggiamento degli animali all'interno dei vagoni</u>.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quando occorre procedere alla <u>separazione degli animali</u> (punto 3, lettera a), essa può essere realizzata sia legandoli a pareti diverse del vagone sia mediante adatti tramezzi (Punto 12). - <u>I solipedi</u> devono essere trasportati in recinti individuali o, in alternativa, possono essere legati sia lungo la stessa parete che gli uni di fronte agli altri. I puledri e gli animali non domati non devono essere legati (Punto 10). - La sistemazione degli <u>animali di grandi dimensioni</u> deve permettere al guardiano di circolare tra loro (Punto 11). 			

REQUISITI SUPPLEMENTARI APPLICABILI AL TRASPORTO STRADALE				
	<p><u>I veicoli stradali</u> devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - essere attrezzati in modo da <u>impedire la fuga</u> degli animali (Punto 14); - essere muniti di una <u>copertura</u> che garantisca un'effettiva protezione contro le intemperie (Punto 14); - avere <u>dispositivi di attacco</u> per gli animali di notevoli dimensioni che, normalmente, necessitano di essere legati (Punto 15); - quando necessaria la divisione del veicolo in compartimenti, essere provvisti di <u>tramezzi</u> resistenti (Punto 15); - essere dotati di un'attrezzatura adeguata o conforme alle condizioni previste al punto 4 (<u>attrezzature di carico e scarico</u>, Punto 16) 			
REQUISITI SUPPLEMENTARI APPLICABILI AL TRASPORTO PER VIA NAVIGABILE				
Disposizioni applicabili alle navi stalla				
	<p><u>Sistemazione degli animali.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gli animali devono essere <u>legati o sistemati in recinti o imballaggi</u> (Punto 19). - Essi <u>non devono essere trasportati su ponti scoperti</u>, tranne che in contenitori convenientemente agganciati o in altre strutture approvate dall'autorità competente e che assicurino un'adeguata protezione contro il mare e le intemperie (Punto 18). 			
	<p><u>Requisiti per le navi stalla.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Adeguate <u>passerelle</u> devono consentire l'accesso ai recinti, ai contenitori o ai veicoli nei quali sono contenuti gli animali (Punto 20). - Tutte le parti della nave occupate dagli animali devono essere provviste di <u>dispositivi di scolo</u> delle acque ed essere mantenute in buone condizioni igieniche (Punto 22). - Devono essere disponibili adeguati impianti che assicurino l'<u>illuminazione</u> (Punto 20). 			
Disposizioni applicabili alle navi stalla		Conf.	Non conf.	Non v./a.
	<p><u>Cura degli animali.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - I <u>guardiani</u> devono essere <u>in numero sufficiente</u> (Punto 21). - Le navi devono essere fornite, prima della partenza, di <u>riserve sufficienti di acqua</u> potabile, qualora non dispongano di un sistema appropriato che ne consenta la produzione, e di <u>alimenti</u> appropriati, (Punto 24). - Devono essere adottate disposizioni per isolare gli animali malati o feriti e, se necessario, prestare loro le prime cure (Punto 25) - Uno strumento del tipo approvato dall'autorità competente deve essere disponibile a bordo per poter procedere all'abbattimento degli animali in casi di necessità (Punto 23) 			

	Requisiti applicabili alle navi Roll-on/Roll-off			
	<u>Requisiti per le RO-RO.</u> <ul style="list-style-type: none"> - Adeguate <u>passerelle</u> (passaggi) devono consentire l'accesso ai recinti, ai contenitori o ai veicoli nei quali sono contenuti gli animali (Punto 20). - Tutte le parti della nave occupate dagli animali devono essere provviste di <u>dispositivi di scolo</u> delle acque ed essere mantenute in buone condizioni igieniche (Punto 22). - Devono essere disponibili adeguati impianti che assicurino l'<u>illuminazione</u> (Punto 20). 			
	<u>Cura degli animali.</u> <ul style="list-style-type: none"> - I <u>guardiani</u> devono essere in numero sufficiente (Punto 21). - Le navi devono essere fornite, prima della partenza, di <u>riserve sufficienti di acqua potabile</u>, qualora non dispongano di un sistema appropriato che ne consenta la produzione, e di <u>alimenti</u> appropriati. (Punto 24). - Devono essere adottate disposizioni per <u>isolare gli animali malati o feriti</u> e, se necessario, prestare loro le prime cure (Punto 25). - Uno strumento del tipo approvato dall'autorità competente deve essere disponibile a bordo per poter procedere <u>all'abbattimento degli animali</u> in casi di necessità (Punto 23) 			
	Per i <u>vagoni ferroviari caricati su navi</u> , occorre assicurare che per tutta la durata del viaggio gli animali possano beneficiare di <u>un'adeguata aerazione</u> (Punto 26.a)			
	Per il trasporto di animali su <u>veicoli stradali caricati su navi</u> : <ul style="list-style-type: none"> - sul ponte coperto deve essere mantenuta <u>un'aerazione sufficiente</u>, in funzione del numero di veicoli trasportati. Qualora ciò sia possibile, un veicolo per il trasporto degli animali dovrebbe essere posto vicino ad un ingresso d'aria fresca (Punto 26.b.i); - il veicolo e lo scompartimento degli animali debbono essere <u>solidamente fissati alla nave</u>. - lo scompartimento degli animali deve essere adeguatamente fissato al veicolo; Inoltre, lo scompartimento degli animali deve essere dotato di: <ul style="list-style-type: none"> - un <u>sufficiente numero di aperture</u> o di altri mezzi che provvedano una sufficiente aerazione, tenuto conto del fatto che nella stiva garage di una nave il flusso d'aria è limitato; - <u>spazio libero sufficiente al di sopra degli animali</u> quando essi si trovano naturalmente in una posizione eretta per consentire un'aerazione appropriata (Punto 26.b.ii) - e si deve prevedere un accesso diretto su ogni lato dello scompartimento degli animali affinché questi possano essere curati, alimentati ed abbeverati durante il viaggio (Punto 26.b.iii) 			
REQUISITI SUPPLEMENTARI APPLICABILI AL TRASPORTO AEREO				
	<ul style="list-style-type: none"> • Gli animali devono essere trasportati <u>in contenitori, recinti o stalli</u> adatti, conformi alle disposizioni IATA più recenti (Punto 27). • Si devono prendere precauzioni per evitare a bordo: <ul style="list-style-type: none"> - <u>temperature</u> troppo alte o troppo basse, - forti <u>variazioni di pressione</u> atmosferica (Punto 28). • Uno strumento del tipo approvato dall'autorità competente deve essere disponibile a bordo degli aerei da carico per poter procedere <u>all'abbattimento degli animali in caso di necessità</u> (Punto 29). 			

REQUISITI SUPPLEMENTARI APPLICABILI AI TRASPORTI DI DURATA SUPERIORE ALLE 8 ORE (PER VIA MARITTIMA E FERROVIARIA)		Conforme	Non conforme	Non verif./att.
	<p>I veicoli per il trasporto degli animali devono possedere in seguenti <u>requisiti supplementari</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>strame</u> sufficiente sul pavimento del veicolo; - una quantità di <u>foraggio</u> adeguata a bordo del mezzo in funzione della durata del viaggio; - <u>l'accesso diretto</u> agli animali; - possibilità di un'adeguata <u>aerazione adattabile</u> in base alla temperatura (interna ed esterna); - <u>pannelli mobili</u> per creare compartimenti separati; - un dispositivo sul veicolo che consenta <u>l'erogazione di acqua</u> durante le soste; - in caso di <u>trasporto dei suini</u>, <u>acqua sufficiente a bordo</u> del mezzo per l'abbeveraggio degli animali durante il viaggio. 			
REQUISITI SUPPLEMENTARI APPLICABILI AI TRASPORTI DI DURATA SUPERIORE ALLE 8 ORE (PER VIA STRADALE)				
	<p><u>Lettieria</u> Gli animali devono <u>disporre di una lettiera</u> (strame o altro materiale che presenti gli stessi vantaggi) che consenta l'assorbimento e l'evacuazione adeguata delle deiezioni, anche <u>in funzione delle caratteristiche del viaggio</u>.</p> <p>Oppure, oppure gli escrementi devono essere regolarmente rimossi.</p>			
	<p><u>Alimentazione</u> Se è necessario alimentare gli animali (capitolo VII, punto 4 dell'allegato della direttiva 91/628/CEE) <u>il veicolo deve trasportare una quantità sufficiente di alimenti appropriati</u>.</p> <p>Gli <u>alimenti</u> devono essere <u>mantenuti al riparo</u> da intemperie, contaminanti, polvere, il carburante, i gas di scarico e le deiezioni animali.</p> <p>Le <u>attrezzature specifiche per alimentare gli animali</u> (es. mangiatoie, recipienti o qualsiasi altro mezzo idoneo alla distribuzione di alimenti), devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - essere <u>trasportate nel veicolo</u> ed essere pulite prima e dopo ciascuna utilizzazione nonché disinfettate dopo ogni percorso; - essere predisposte in modo da non ferire gli animali; - <u>poter essere fissate</u>, se necessario, in un preciso punto del veicolo per impedire che possano essere rovesciate; - quando non sono utilizzate, <u>essere riposte</u> in una parte del veicolo separata dagli animali. 			
	<p><u>Accesso agli animali</u> I veicoli devono consentire in qualsiasi momento <u>un accesso diretto a tutti gli animali</u> (per consentire l'ispezione, cure adeguate, l'alimentazione e l'abbeveraggio).</p>			

	<p><u>Aerazione.</u> Il veicolo deve essere munito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un sistema di <u>aerazione forzata</u> oppure - un <u>sistema di aerazione</u> (naturale) <p>che garantisca all'interno del veicolo una forcella di temperatura compresa <u>tra i 5 °C ed i 30 °C</u> per tutti gli animali, con una tolleranza di + 5 °C in funzione della temperatura esterna. (La possibilità di scegliere uno dei due sistemi succitati non arreca pregiudizio al principio della libera circolazione degli animali)</p>			
		Conf.	Non conf.	Non v./a.
	<p><u>Aerazione.</u> Il sistema sopradescritto deve inoltre essere concepito in modo da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assicurare una buona circolazione di aria non viziata; - <u>poter essere utilizzato in qualsiasi momento</u> sia in sosta che in movimento; - essere munito di un <u>dispositivo di controllo adeguato.</u> 			
	<p><u>Tramezzi.</u> Il veicolo deve essere <u>provvisto di tramezzi</u> che consentano di formare compartimenti separati. I tramezzi <u>devono poter essere variamente posizionati</u>, onde adattare le dimensioni dei compartimenti al numero, tipo, corporatura e particolari esigenze degli animali.</p>			
	<p><u>Abbeveraggio.</u> Il veicolo deve essere provvisto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un dispositivo che consenta <u>l'allacciamento ad un punto d'acqua</u> durante le soste; - di <u>dispositivi per l'abbeveraggio</u>, fissi o mobili. <p><u>Per il trasporto di suini</u>, i veicoli devono essere provvisti di uno o più <u>serbatoi d'acqua di capacità sufficiente</u>, per consentire l'abbeveraggio degli animali durante il percorso. Detti serbatoi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - devono essere muniti di un <u>congegno che consenta di controllare il livello del contenuto</u>; - sono <u>collegati ad un dispositivo di abbeveraggio all'interno del compartimento</u>; - sono svuotati e puliti dopo ogni percorso; - sono riempiti, all'occorrenza, in qualsiasi momento durante il percorso. <p>Inoltre, parallelamente al dispositivo sopra previsto, può essere utilizzato un sistema di idratazione dei suini quale la nebulizzazione.</p>			

Giudizio finale

(Da compilare nel caso in cui al "verbale di controllo" non venga allegato il modello fornito con nota n. 600.10/24495/A-5/9552 dell'11 giugno 2001)

Conforme []

Non conforme:

.....
.....

Misure adottate:

.....
.....

Data

.....

Il Veterinario Ufficiale

.....

ANNUAL REPORT ON THE PROTECTION OF ANIMALS DURING TRANSPORT

Member State:

Year:

Animals transported (in heads)		1 Bovine	2 Porcine	3 Small ruminants	4 Equidae	5 Domestic birds and rabbits	6 Other species
a Slaughtered							
b Exported							
c Imported for breeding							
d Other animals transported							
a+b+c+d		0	0	0	0	0	0
Number of inspections		In number of animals					
1 In means of transport		2 Bovine	3 Porcine	4 Small ruminants	5 Equidae	6 Domestic birds and rabbits	7 Other species
a During transport by road							
b At the place of destination							
c1 At markets							
c2 At place of departure							
c3 At staging points							
c4 At transfer points							
a+b+c1+c2+c3+c4		0	0	0	0	0	0
d Documents checks							
Number of infringements		In number of animals					
1 In means of transport		2 Bovine	3 Porcine	4 Small ruminants	5 Equidae	6 Domestic birds and rabbits	7 Other species
a During transport by road							
b At the place of destination							
c1 At markets							
c2 At place of departure							
c3 At staging points							
c4 At transfer points							
a+b+c1+c2+c3+c4		0	0	0	0	0	0
d Documents checks							

RATIOS							
Percentage of heads inspected / transported %	All species	1 Bovine	2 Porcine	3 Small ruminants	4 Equidae	5 Domestic birds and rabbits	6 Other species
	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Percentage of inspection by categories	1 In means of transport	In number of animals					
		2 Bovine	3 Porcine	4 Small ruminants	5 Equidae	6 Domestic birds and rabbits	7 Other species
a During transport by road	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
b At the place of destination	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c1 At markets	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c2 At place of departure	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c3 At staging points	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c4 At transfer points	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Percentage of infringements by categories	1 In means of transport	In number of animals					
		2 Bovine	3 Porcine	4 Small ruminants	5 Equidae	6 Domestic birds and rabbits	7 Other species
a During transport by road	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
b At the place of destination	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c1 At markets	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c2 At place of departure	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c3 At staging points	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c4 At transfer points	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Percentage of infringements per inspections	1 In means of transport	In number of animals					
		2 Bovine	3 Porcine	4 Small ruminants	5 Equidae	6 Domestic birds and rabbits	7 Other species
a During transport by road	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
b At the place of destination	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c1 At markets	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c2 At place of departure	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c3 At staging points	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c4 At transfer points	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
AVERAGE % per physical checks	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
d Documents checks	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

A Austria	B Belgium	D Germany	DK Denmark	E Spain	EL Greece	F France	FIN Finland	I Italy	IRL Ireland
-----------	-----------	-----------	------------	---------	-----------	----------	-------------	---------	-------------